C I625 - P - N.202100\$7524 del 02-11-2021



Città di Seregno

FRANCO FRIGERIO

20831 SEREGNO (MB)
Presidente
DARE UN'ANIMA ALLA CITTÀ

OGGETTO: CONCESSIONE DI PATROCINIO CON UTILIZZO DEL LOGO DEL COMUNE DI SEREGNO, DI BENEFICI COLLEGATI ED ALTRI BENEFICI ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DARE UN'ANIMA ALLA CITTÀ PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA "ECONOMIA CIRCOLARE: ANIMA PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE", CHE SI TERRÀ A SEREGNO IL GIORNO 23 OTTOBRE 2021.-

IL SINDACO

VISTO il Capo IV "Patrocinio ad iniziative, attività o manifestazioni ed altre forme di collaborazione", del vigente "Regolamento per la concessione di benefici, contributi, agevolazioni e altri interventi a favore di Enti, Associazioni ed altri organismi pubblici o privati" di cui all'art. 24 "Concessione del patrocinio e sua divulgazione";


VISTA la richiesta di patrocinio del Comune di Seregno pervenuta in data 16 settembre 2021 prot. n. 48369 da parte dell'Associazione culturale Dare un'anima alla città per la realizzazione della conferenza "Economia circolare: anima per una crescita sostenibile" previsto per sabato 23 ottobre 2021 presso il Museo Vignoli di Via Santino De Nova 26;

VISTA l'unita relazione del servizio proponente, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nel quale si dà atto degli elementi di fatto e diritto che consentono l'adozione della concessione in esame;

TENUTO CONTO che:

- la concessione di patrocinio non elimina l'obbligo dell'ente patrocinato di acquisire tutte le autorizzazioni diverse da quelle precedentemente indicate ed eventualmente necessarie al corretto svolgimento dell'iniziativa, dandone comunicazione al servizio cui è stata inoltrata la domanda, nonché agli ufficio comunali preposti alla vigilanza sulle iniziative stesse;
- L'associazione culturale Dare un'anima alla città sarà responsabile direttamente dell'attività svolta e dovranno attivare tutte le prescrizioni richieste;
- Associazione culturale Dare un'anima alla città con l'attribuzione del patrocinio si obbliga a menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa e per tale motivo all'utilizzo del logo e della dicitura "Comune di Seregno" oppure "con il patrocinio del Comune di Seregno" devono essere assicurati adeguato spazio e buona visibilità;

CONSIDERATO che il servizio competente procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Seregno (www.comune.seregno.mb.it) in ossequio all'art. 27 comma 2 del Decreto Legislativo 33/2013;



PREVISTA la somma complessiva di € 195,00 quale beneficio indiretto attribuito all'Associazione culturale Dare un'anima alla città per le seguenti voci:

- Utilizzo gratuito del Museo Vignoli piano terra per il giorno 23 ottobre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 24:00;

VISTO l'art. 6, comma 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, così come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, laddove prevede che "a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni";

TENUTO CONTO di quanto espresso dalla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia – camera di consiglio del 20 dicembre 2010 – parere n. 1076/2010, laddove – in merito al divieto di "spese per sponsorizzazioni" di cui sopra, recita, in risposta al quesito di un'Amministrazione Comunale che sulla scorta del divieto di cui sopra "chiede se il patrocinio di sagre, feste patronali o iniziative organizzate in collaborazione con associazioni del territorio, che comportino unicamente contributi indiretti, quali la concessione gratuita di locali o strutture, l'esenzione o la riduzione dal pagamento della Tosap o del canone per l'occupazione del suolo, rientrino nella limitazione citata, oppure se per sponsorizzazione si debba, invece, intendere uno specifico contratto sottoscritto tra le parti":

• "è noto che nella pratica odierna dei rapporti commerciali tra soggetti economici il fenomeno della sponsorizzazione consiste in una forma di promozione per cui un soggetto (sponsee) si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto (sponsor), il quale attraverso tale "abbinamento" si propone di incrementare la propria immagine e notorietà presso il pubblico";

"sotto il profilo giuridico manca tutt'oggi una puntuale definizione di fonte normativa,

ragion per cui l'individuazione dei tratti caratterizzanti è rimessa all'interprete";

• "in sintesi ... la sponsorizzazione è il contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, attraverso il quale una parte (sponsee), dietro corrispettivo o concorso nelle spese dell'iniziativa, assume l'obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo dell'altra parte (sponsor)";

 "le criticità dell'istituto nel caso in cui ne sia parte la P.A. coinvolgono profili di evidenza pubblica (modalità di scelta della controparte privata), di immagine (non essendo consentito all'Amministrazione associare il proprio nomen a qualsivoglia iniziativa), nonché

di matrice finanziaria laddove comportino oneri a carico dell'ente pubblico";


 "in relazione a quest'ultimo aspetto interviene il radicale divieto di "spese per sponsorizzazioni" ex art. 6 comma 9 d.l. n. 78/2010, oggetto del quesito proposto";

• "nel dettaglio, il dubbio avanzato dalla Civica Amministrazione attiene alla sussumibilità in tale divieto delle varie contribuzioni a carico degli enti locali in favore di associazioni private allorquando Comuni e Province assumono il patrocinio delle relative iniziative. Le suddette contribuzioni possono rivestire natura diretta, in termini di veri e propri esborsi monetari, oppure ... indiretta, quali concessione gratuita di locali o strutture, esenzione o riduzione del pagamento della Tosap o del canone per l'occupazione del suolo";



- "orbene, la giurisprudenza civile distingue nettamente l'accordo di patrocinio dal contratto di sponsorizzazione, argomentando che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Si configura, dunque, una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive (Cass. Civ., sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086)";
- "la Sezione ha valorizzato una nozione lata di sponsorizzazione di matrice giuscontabile, in coerenza con la ratio di riduzione degli oneri a carico delle Amministrazioni e con finalità anti-elusive. In sede consultiva, in merito all'obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61 commi 6 e 15 del d.l. n. 112/2008, ha infatti statuito che "il termine sponsorizzazioni .. si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento" (delibera n. 2/2009)";
- "muovendo da quest'ultima estensione oggettiva, il Collegio osserva che il divieto di spese per sponsorizzazioni ex d.l. n. 78/2010 presuppone, altresì, un vaglio di natura teleologica. Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di
- fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc.";
- "in sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione";
- "questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal
 divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall'ente locale in modo
 inequivocabile nella motivazione del provvedimento. L'Amministrazione avrà cura di
 evidenziare i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno
 dell'attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia,
 efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio";

TENUTO CONTO che l'attività oggetto dell'iniziativa in esame rientra nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da una istituzione rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;



VISTI l'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e la delibera CIVIT n. 59 del 15 luglio 2013, che prevede l'individuazione, la quantificazione e la pubblicizzazione dei benefici, anche indiretti (es. in beni o servizi o riduzioni/agevolazioni tariffarie) collegati alla concessione del patrocinio;

VISTA la disciplina per l'utilizzo delle Sale comunali Ezio Mariani e XXIV Maggio (ed altre Sale comunali) approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 182 del 08/10/2001 e successive modifiche;

CONSIDERATO che all'articolo 16 è prevista la concessione di altre Sale comunali nel quale si intende compresa la struttura espositiva denominata "Museo Vignoli";

VISTE le "Tariffe utilizzo Sale comunali", approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16 gennaio 2017, "Determinazione costi complessivi servizi pubblici a domanda individuale e relativa copertura tariffaria per l'esercizio 2017";

VISTO che nella documentazione di concessione della struttura viene specificato, sulla base degli artt. 13 e 15 della disciplina testé citata, gli oneri, le facoltà e le responsabilità del concessionario;

CONCEDE

- il patrocinio all'Associazione culturale Dare un'anima alla città per la realizzazione della conferenza "Economia circolare: anima per una crescita sostenibile" previsto per sabato 23 ottobre 2021 presso il Museo Vignoli di Via Santino De Nova 26;
 - 2) l'utilizzo gratuito del Museo Vignoli piano terra per il giorno 23 ottobre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 24:00 pari ad un valore economico complessivo di € 195,00;
 - 3) di prevedere l'erogazione dei richiamati benefici economici avendo considerato che il vantaggio per la collettività tratto dalla svolgimento dell'evento è superiore e/o pari al valore del beneficio erogato.


L'Assessore alla Pubblica istruzione, Cultura e Biblioteca **Federica Perelli**

Il Sindaco

Alberto Rossi

Sede legale:
Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20831 Seregno MB
tel. +39 0362 263.1 - Fax. +39 0362 263.245
pec: seregno.protocollo@actaliscertymail.it
www.comune.seregno.mb.it

Servizio Cultura Piazza Martiri della Libertà, 2 Tel. +39 0362 263.311/541 - Fax +39 0362 222.914 e-mail: info.cultura@seregno.info



RELAZIONE DELL'UFFICIO

È pervenuta in data 16 settembre 2021 prot. n. 48369 da parte dell'Associazione Dare un'anima alla città per la realizzazione della conferenza "Economia circolare: anima per una crescita sostenibile" previsto per sabato 23 ottobre 2021 presso il Museo Vignoli di Via Santino De Nova 26. Nello specifico oltre al patrocinio è stata presentata richiesta dell'uso gratuito del Museo Vignoli.

L'evento consiste in un pomeriggio dedicato al tema della Circular Economy rivolto principalmente a studenti, in collaborazione con atenei e aziende con particolare riferimento ai temi della sostenibilità, alle misure e alle iniziative di economia circolare sul territorio di Seregno. La conferenza prevede la partecipazione di due relatori dell'Università degli studi Bicocca e due rappresentanti delle imprese del territorio di Seregno, seguirà lo spettacolo "Blue revolution" dell'associazione Pop Economix.

Sulla base della domanda pervenuta e dell'interesse manifestato dall'Amministrazione per l'iniziativa presentata, vista la documentazione acquisita il Servizio ha provveduto a formulare l'attuale proposta di concessione di patrocinio per l'organizzazione dell'evento in oggetto. Il vantaggio per la collettività tratto dalla svolgimento dell'evento è superiore e/o pari al valore del beneficio erogato;

La concessione di patrocinio è, comunque, oggetto di mera ed esclusiva valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale sulla base delle richieste, delle eventuali dichiarazioni pervenute e/o delle conoscenze dirette, anche sulla base delle precedenti iniziative similari.

Seregno, 13/10/2021

La Responsabile del procedimento Esperta Servizi Culturali Filomena Solito (*) ✓Il Dirigente Area Servizi alla Città e Sviluppo Economico Arch. Dott. Lorenzo Sparago (*)

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Mary State of the Long State o

ika kiringgan perumbahan di dengan di terbaggi kanggan di bermilih kendidi bermilih di terbahan kendipun bermi Di dengan di terbahan pengan Bibling Jeding Dipun di Bibling di terbah di pengan bermilih di terbahan di Bibli Di di pendiki pendalah di dipunggan di pendangan dipuntah di di dipunggan pendagan di bermilih di bibling di

Tuduumental mienmadee Smittete digitalinentsia i dejad de Silb. P. G., 26/1, 1721-37 m., 488 g. - 4m., 1931-1938 g. - 4m.

An extreme to the contract of the contract of